

- la Provincia di Parma, ritenendo tale variante non in contrasto con la disciplina vigente, nonché coerente con "la possibilità di avviare l'iter di approvazione delle varianti al PUA in deroga ai termini del periodo transitorio previsti dalla L.R. n. 24/2017" secondo quanto comunicato dal Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia-Romagna Prot. n. 1190211 del 29.12.2021, ha provveduto alla richiesta dei prescritti pareri ad ARPA ed AUSL, che hanno trasmesso pareri favorevoli rispettivamente in data 26/10/2022 (prot. 19505) e in data 22/11/2022 (prot. 20962).

Ciò premesso, e preso atto della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni competenti, in merito ai quesiti posti si precisa che:

la legislazione vigente in materia urbanistica nazionale L. 1150/1942 e regionale LR 20/2000, ancora vigente nelle more di applicabilità della vigente LR 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del Territorio", assegnano alla potestà comunale ogni responsabilità decisionale in merito al processo di formazione e attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, con l'obbligo di esercitare tale facoltà nell'ambito del principio di sussidiarietà e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. Inoltre, ai sensi della L. 56/2014, la titolarità ad intervenire nei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici o alle varianti agli stessi, verificandone la conformità al PTCP e agli strumenti della pianificazione sovraordinata, sollevando eventuali riserve, è in capo alla Provincia.

Pertanto, nel caso in questione come negli analoghi casi, la Regione non interviene nel procedimento di approvazione dell'intervento, salvo l'eventualità che questo comporti modifiche alle previsioni dei piani sovraordinati.

Tantomeno esprime giudizi sull'adeguatezza delle procedure di competenza degli Enti interessati.

Per quanto attiene al rapporto con il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Medesano, il cui procedimento di formazione/approvazione risulta ad oggi avviato, si precisa ulteriormente che il procedimento di variante al PUA in itinere dovrà concludersi secondo termini temporali conformi all'art. 4 comma 7, lett. c della LR 24/2017 ed entro il termine di approvazione del PUG.

Cordiali saluti.

Barbara Lori
(firmato digitalmente)